

Breno, 18 Febbraio 2025

DETERMINA DI AFFIDAMENTO N.SIV_2025_01

OGGETTO: Procedura di affidamento servizio di “Responsabile del servizio di prevenzione e protezione” RSPP di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.– Annualità 2025-2026-2027

Codice CIG: B5B1B71E7E

Procedura ID SINTEL: 195258473

PREMESSO che:

La società SIV Srl, Servizi Idrici Valle Camonica, ha come obiettivo principale quello di configurarsi come soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato per i Comuni della Valle Camonica (BS), nel costituendo Ambito Territoriale Ottimale della Valle Camonica.

La società a capitale interamente pubblico Servizi Idrici Valle Camonica Srl svolge quindi attività a favore degli Enti locali che ne detengono il capitale nell'erogazione del servizio idrico integrato di cui agli artt. 147 ss. del D. Lgs. n. 152/2006.

RICHIAMATO il “Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori - struttura e criteri di utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti e registrati sulle piattaforme SINTEL, MEPA e CONSIP” della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione n.07/2024 del 02 Settembre 2024 pubblicato sul sito della società nella sezione “Regolamenti” al seguente link <https://www.siv srl.eu/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

RICHIAMATO il nuovo Codice Appalti [decreto legislativo 36/2023](#), in particolare l'Articolo 50. - Procedure per l'affidamento, che riporta:

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;”

VISTA la disponibilità finanziaria;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012 e dell'articolo 11, comma 6, della Legge di conversione n. 115/2011, la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge di conversione n. 135/2012;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni o servizi in oggetto; il servizio in oggetto, infatti, non è parametrabile allo stato tra le convenzioni attive sulla piattaforma CONSIP per la specificità del servizio richiesto;

RICHIAMATE talune convenzioni stipulate con i Comuni soci relative alla gestione dei depuratori e micro-depuratori, tra le quali:

- a) *“Convenzione concernente le attività di gestione del collettore fognario dell'alta Valle Camonica, del depuratore intercomunale di Davena di Vezza d'Oglio e dei depuratori comunali di Monno e Incudine”;*
- b) *“Convenzione concernente le attività di gestione tecnica dei collettori fognari del bacino della Media Valle Camonica, delle relative stazioni di sollevamento e del depuratore intercomunale di Esine”;*

OGGETTO DELL'INCARICO: L'affidamento consiste nel servizio di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, da espletarsi presso la società Servizi Idrici Valle Camonica Srl, nei servizi integrati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e di tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Vedasi capitolato speciale d'appalto Allegato C della procedura Sintel.

L'incarico comprende le seguenti prestazioni professionali: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è da considerarsi il principale riferimento per il Datore di lavoro per quanto riguarda la stesura e l'aggiornamento della valutazione dei rischi. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione deve fornire la consulenza al datore di lavoro sui molteplici aspetti della sicurezza sul lavoro e la necessaria programmazione degli interventi necessari a mettere in sicurezza la società e tutti i suoi lavoratori.

I compiti del RSPP di seguito specificati, sono rivolti a:

- monitorare e segnalare al datore di lavoro eventuali necessità di aggiornamento del DVR in base alla modifica dei rischi aziendali o in relazione a nuove normative di legge;
- individuare e valutare i fattori di rischio aziendale;
- definire le misure di sicurezza e igiene del lavoro nel rispetto della normativa vigente;
- elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di cui all'art. 28, comma 2, lettera b e i sistemi di controllo di tali misure;
- elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
- proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
- partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza;
- fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36;
- partecipare alla riunione del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- sopralluogo presso gli impianti, unità operative e luoghi di lavoro.

Un RSPP per gestire il servizio di prevenzione di una società **deve aver frequentato dei corsi di formazione** che siano funzionali al ruolo da svolgere e deve essere in possesso di attestati che dimostrino di aver acquisito una specifica formazione e preparazione in materia di prevenzione e protezione dai rischi. L'art. 32 del D.Lgs. 81/08 infatti riporta che le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione dai rischi interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative. **Per svolgere l'incarico di RSPP di un'azienda/società**, come previsto dal D.Lgs 81/08 art. 32, è **obbligatorio essere in possesso di:**

- un titolo di studio equivalente o superiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- un attestato di frequenza a corsi specifici di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, con verifica finale dell'apprendimento.

Programma e contenuti dei corsi RSPP sono definiti dall'Accordo Stato-Regioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006, e modificati dal successivo Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2017. Pertanto in sede di presentazione offerta tecnica e quindi di partecipazione al presente bando di gara l'RSPP dovrà allegare copia

corsi, considerato che Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha l'obbligo di aggiornarsi periodicamente.

In riferimento a quanto previsto dal Testo Unico della Sicurezza, D.Lgs 81/08, il Datore di lavoro può nominare la figura di un consulente esterno all'azienda quale **“Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”**. E' infatti consentito che il datore di lavoro attribuisca l'incarico del servizio prevenzione e protezione ad una figura esterna alla società, appunto un RSPP esterno, previo accertamento delle competenze tecniche e professionali richieste dalla legge sulla tutela della sicurezza sul lavoro nei luoghi di lavoro. I compiti del Responsabile servizio prevenzione e protezione sono abbastanza complessi e soprattutto delicati in quanto, la qualità del lavoro svolto, spesso può fare la differenza nel definire le misure di sicurezza e igiene del lavoro nel rispetto della normativa vigente. Per questo motivo le competenze del consulente sono fondamentali nel garantire al datore di lavoro una **buona gestione della sicurezza sul lavoro in azienda/società**, della prevenzione dai rischi, ma soprattutto una **corretta stesura del Documento di Valutazione dei Rischi**.

Oltre a ciò i compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione spesso esulano dalla stretta gestione dei fattori di rischio prevista dalla normativa sulla sicurezza del lavoro, arrivando a diventare fondamentale nella gestione di attività quali la **richiesta/compilazione del Modello OT24**, permettendo alle aziende/società che abbiano attuato interventi relativi al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (D.Lgs. 81/2008), di far ottenere al datore di lavoro uno sconto sul premio assicurativo annuale INAIL.

ATTESO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificati è inferiore ad € 140.000,00 e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del [D.Lgs. n. 36/2023](#), mediante affidamento diretto con procedimento di gara;

RILEVATA la necessità di individuare un operatore economico/professionista in grado di eseguire il servizio in oggetto con professionalità e competenza;

CONSIDERATO CHE è doveroso per una società pubblica attuare una gestione che consenta la razionalizzazione della spesa di beni e servizi, il supporto alla programmazione dei fabbisogni, il conseguimento di economie di scala, una maggiore trasparenza delle procedure, il miglioramento della responsabilizzazione e del **controllo della spesa, una maggiore efficienza nel servizio** e, non ultimo, un risparmio nelle spese di gestione del medesimo servizio;

RAVVISATA la necessità di individuare il contraente tra professionisti/società presenti sul mercato (iscritti e registrati sulla piattaforma SINTEL), al fine di garantire il servizio, anche in casi di urgenza, come previsto dall'Art.108 del [D.Lgs. 36/2023](#) comma 7. *“I documenti di gara oppure, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche*

prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi. Ai fini della tutela della libera concorrenza e della promozione del pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure relative agli affidamenti di cui al Libro II, parte IV, possono prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta e a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento;

L'aggiudicatario si impegna a fornire il servizio oggetto dell'affidamento che sarà via via richiesto, entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità dello stesso.

TENUTO CONTO di invitare minimo n.2 operatori economici iscritti e registrati sulla piattaforma SINTEL, come previsto al CAPO III Art.12 del "Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi, forniture e lavori - struttura e criteri di utilizzo degli elenchi degli operatori economici iscritti e registrati sulle piattaforme SINTEL, MEPA e CONSIP" della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl approvato con verbale del Consiglio di Amministrazione n.07/2024 del 02 Settembre 2024 pubblicato sul sito della società nella sezione "Regolamenti" al seguente link <https://www.sivsrl.eu/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general/>

L'aggiudicatario si impegna ad eseguire il servizio oggetto dell'affidamento che sarà via via richiesto, entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità dello stesso.

ATTESO che, per l'acquisizione del servizio di cui sopra, è assolutamente necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

RILEVATA la necessità di predisporre la documentazione necessaria all'avvio dell'affidamento utilizzando lo strumento elettronico certificato messo a disposizione per Regione Lombardia dalla Piattaforma SINTEL e che mediante tale piattaforma è stato creato l'appalto ed è stato staccato il CIG, vedasi documentazione di affidamento Procedura ID SINTEL 195258473;

VISTO il Verbale di Gara della Commissione di gara N.SIV_2025_01 del 18.02.2025, depositato agli atti della società;

CONSIDERATO che:

- il prezzo di affidamento in oggetto può ritenersi congruo sulla base di indagini di mercato informali precedentemente espletate;
- ai sensi dell'art. 119 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'appaltatore non potrà affidare a terzi e dovrà eseguire a propria cura l'esecuzione delle prestazioni;

ACCERTATO il dovuto livello di specializzazione necessaria dell'operatore economico Globalservice Srl con sede in Via Brodolini, 8 25043 Breno (BS), Codice fiscale: 03690760982 e Partita IVA: 03690760982;

RITENUTO possibile affidare il servizio sopra specificato all'operatore economico Globalservice Srl con sede in Via Brodolini, 8 25043 Breno (BS), Codice fiscale: 03690760982 e Partita IVA: 03690760982, in quanto trattasi di operatore economico che, presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria e requisiti richiesti per l'effettuazione del servizio, il quale si è dimostrato disponibile ad eseguire l'appalto alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 100 della medesima norma sopra richiamata;

PRESO ATTO della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC richiesto dall'ufficio competente;

DATO ATTO che, la presente relazione indica quanto segue:

- a) il fine che con l'affidamento si intende perseguire;
- b) l'oggetto dell'affidamento, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

ATTESTATA la rispondenza di quanto oggetto del presente atto a criteri di opportunità, economicità ed efficacia, la competenza e l'interesse della società all'adozione dell'atto medesimo nonché l'osservanza, la regolarità e la correttezza delle procedure e degli atti preordinati alla sua adozione;

Il Responsabile Unico del Progetto DICHIARA:

- di dare atto dell'assenza di conflitto d'interessi del responsabile del procedimento/progetto in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/190 e s.m.i., così come introdotto dalla Legge 190/2012;
- di aver preso piena cognizione del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e delle norme in esso contenute;
- di non incorrere in alcuna delle cause di inconfiribilità e di incompatibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013;
- di non trovarsi, rispetto al ruolo ricoperto ed alle funzioni svolte, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, di cui all'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023, né nelle ipotesi previste dall'art. 35-bis, del D.lgs. n. 165/2001, tali da ledere l'imparzialità e l'immagine dell'agire della società;

Il Responsabile Unico del Progetto:

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di procedere all'affidamento in oggetto;
3. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Globalservice Srl con sede in Via Brodolini, 8 25043 Breno (BS), Codice fiscale: 03690760982 e Partita IVA: 03690760982, il servizio in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023;
4. di stabilire quanto segue al fine di perseguire con l'affidamento e il conseguente contratto di provvedere al servizio in oggetto:
 - **forma del contratto:** procedura ID SINTEL 195258473;
 - **clausole essenziali:** • termine presunto esecuzione: 31 Dicembre 2027;
 - pagamento: a seguito di emissione fatturazione e come in uso dalla scrivente società;
 - per ogni altra clausola contrattuale, ivi compresa la disciplina economica dei rapporti tra le parti, si fa riferimento al dettaglio costi come da offerta economica ed offerta tecnica presentate dall'operatore economico e depositate agli atti della società, alla corrispondenza fra le parti come previsto dall'Art.18 del Codice dei Contratti D.Lgs.36/2023, alla procedura ID SINTEL 195258473, al presente atto e alle norme di legge e di regolamenti in materia;
 - **modalità di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'Art. 50 comma 1 lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 per le ragioni sopra esplicitate;
5. di prendere e dare atto che l'importo contrattuale complessivo presunto è pari ad € 7.000,00 IVA esclusa;
6. verificata la disponibilità economica, di impegnare, la spesa in argomento in quota parte per gli uffici, per il settore depurazione e per il settore acquedottistica;
7. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, sul sito della società Servizi Idrici Valle Camonica Srl nella sezione "*Società Trasparente*" alla sotto-sezione "*Bandi di gara e contratti*";
8. ai sensi dell'articolo 15 comma 4, del codice dei Contratti [D.lgs 36/2023](#), il Responsabile Unico del Progetto individua quale Responsabile per la fase di affidamento il Geom. Rizzi Ottorino.

Il Responsabile Unico del Progetto
(*Dott.ssa Valgolio Cristina*)